

INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,  
AZIENDE ED ISTITUZIONI

ART.1

NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI,  
AZIENDE ED ISTITUZIONI

1. Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Sindaco fra cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che, per preparazione ed esperienza, diano la garanzia di obiettività e moralità pubblica, nonché, in relazione anche all'incarico da espletare o alla carica da ricoprire, di competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, ovvero agli incarichi pubblici ricoperti.

2. Sono esclusi dalle nomine o designazioni di cui sopra e, se nominati, decadono:  
a) i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali e del Comune ed altresì i membri degli organi esecutivi di regioni, province e del Comune non facenti parte dei rispettivi Consigli, tranne quanto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento agli enti di diritto privato non in controllo pubblico;

b) coloro che ricoprono incarichi esecutivi e di rilievo in organizzazioni politiche o sindacali, confederali o categoriali, nonché degli ordini o collegi professionali, a livello provinciale o cittadino;

c) coloro che siano già stati nominati per due mandati consecutivi all'interno del medesimo ente, azienda ed istituzione.

3. Ogni candidatura deve essere corredata da:

a) curriculum vitae contenente:

- le generalità complete e residenza;

- il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative;

- l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri;

- i motivi che giustificano la candidatura;

b) dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico, ai sensi del d.lgs. 39/2013.

c) nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate entro 15 giorni dalla nomina;

d) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, di cui al presente atto. In mancanza di presentazione di candidature o quando queste siano numericamente insufficienti o risultino, a giudizio dello stesso Sindaco, inadeguate o insoddisfacenti rispetto all'incarico da conferire o alla carica da ricoprire, il Sindaco con atto motivato provvede direttamente.

ART. 2  
CANDIDATURE

1. La presentazione di candidature per le nomine o designazioni avviene a seguito della pubblicazione di un avviso del Sindaco all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune ed eventualmente pubblicizzato anche a mezzo degli organi di informazione locale.
2. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia della carta d'identità o firmata digitalmente.

ART. 3  
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

1. Coloro che vengono nominati o designati ad una delle cariche o degli incarichi di cui all'art. 1 devono far pervenire al Sindaco, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina, una dichiarazione relativa all'accettazione della nomina.
2. Prima del conferimento dell'incarico o della carica, gli interessati presentano una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
3. Nel corso dell'incarico o della carica gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, da pubblicare nel sito del Comune e in quello dell'ente pubblico o di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico o attribuito la carica, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

ART. 4  
DIMISSIONI A SEGUITO DI NOMINA O DESIGNAZIONE

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende ed istituzioni sono irrevocabili, una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro

funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica. Per le surrogazioni la procedura di individuazione delle candidature va ripetuta, salvo che ricorra l'urgenza di provvedere.

#### ART. 5 REVOCA DI NOMINATI O DESIGNATI

1. I nominati ed i designati dal Sindaco possono essere revocati dallo stesso per gravi motivi, per sopraggiunta incompatibilità, per assenteismo prolungato ed ingiustificato, per impossibilità sopravvenuta all'esercizio delle funzioni, o per la perdita dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. La revoca deve essere comunicata al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati con le modalità di cui agli articoli precedenti

#### ART. 6 DECADENZA DI NOMINATI O DESIGNATI

1. Ove si verifici un'ipotesi di decadenza non sanata trova applicazione per la surroga quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

#### ART. 7 RICONFERMA

1. La procedura prevista dagli articoli precedenti si applica anche per la riconferma di rappresentanti del Comune già in carica.

#### ART. 8 PARI OPPORTUNITA'

1. Nelle nomine e designazioni di cui agli articoli precedenti, il Sindaco, per assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna ai sensi del d.lgs. 198/2006, deve garantire, di norma, un'adequata presenza di entrambi i sessi.

#### ART. 9 NOMINE IN DEROGA AL PROCEDIMENTO

1. Allorché disposizioni di legge prevedessero la nomina o la designazione di rappresentanti di maggioranza e di minoranza, i relativi capigruppo segnalano al Sindaco una rosa di nominativi non inferiore al doppio dei rappresentanti da nominare o designare.
2. Compete al Sindaco provvedere all'individuazione e alla conseguente nomina.

ART. 10  
PUBBLICITÀ DELLE NOMINE

1. L'elenco delle nomine effettuate dal Sindaco è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" .

## INDICE

Art. 1 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni	pag. 1
Art. 2 – Candidature	pag. 2
Art. 3 - Accettazione della nomina	pag. 2
Art. 4 - Dimissioni a seguito di nomina o designazione	pag. 2
Art. 5 - Revoca di nominati o designati	pag. 3
Art. 6 - Decadenza di nominati o designati	pag. 3
Art. 7 - Riconferma	pag. 3
Art. 8 - Pari opportunità	pag. 3
Art. 9 - Nomine in deroga al procedimento	pag. 3
Art. 10 - Pubblicità delle nomine	pag. 4